

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO l’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “*Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee*”;

VISTO l’articolo 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*” relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, relativo all’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE;

VISTO, in particolare, l’articolo 37 del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, che prevede, per il medico in formazione specialistica, la stipula di uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;

VISTO, inoltre, l’articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che, al comma 1, prevede la corresponsione al medico in formazione specialistica, per tutta la durata legale del corso, di un trattamento economico annuo onnicomprensivo e, al comma 3, dispone che il trattamento economico per i medici specializzandi, costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni, e da una parte variabile, sia determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni;

VISTO nello specifico il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2024, registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 2024, al n. 3122, con il quale è stato confermato, rispetto agli anni accademici precedenti, il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica dei medici per il triennio accademico dal 2022/2023 al 2024/2025, ai sensi del richiamato articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999;

VISTO, altresì l’articolo 39, comma 4-*bis*, del citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che stabilisce che alla ripartizione e assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 40, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, i quali dispongono rispettivamente che “*gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia sospendono il periodo di formazione” e che “durante i periodi di sospensione della formazione” (...) “al medico in formazione compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso”;

VISTO il decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante “*Ulteriore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2001, n. 188 e, in particolare, l’articolo 1 relativo alla quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti;

VISTO l’articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” relativo al finanziamento della formazione specialistica dei medici;

VISTO l’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*”;

VISTO l’articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”;

VISTO l’articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” in materia di finanziamento delle università per la copertura degli oneri recati dai contratti di formazione specialistica;

VISTO l’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nella parte in cui dispone che “*Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa [...] possono procedere all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547 [...]. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro [...] Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005” [...]. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo”;*



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 1, commi 271 e 859, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

VISTO l'articolo 2-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 10, lett. b) del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, che prevede l'interruzione dell'erogazione economica legata al contratto di formazione per gli specializzandi che risultino titolari di incarichi provvisori di medici di medicina generale con a carico un numero di assistiti maggiore di 800;

VISTO l'articolo 5, commi 1 e 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO l'articolo 1, commi 421-422, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”;

VISTO l'articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO l'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 3 giugno 2021, rep. atti 76/CSR, concernente la “*Determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale del numero globale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023*”, definito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come determinato nella tabella 3A, relativa all'anno accademico 2022/2023 in complessive n. 12.124 unità distinte per ciascuna specializzazione;

TENUTO CONTO che il Ministero della salute ha chiesto alle regioni, tramite il Coordinamento tecnico della Commissione Salute della Conferenza delle regioni di conoscere se, per l'anno accademico 2022/2023, le Regioni e le Province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare, già definito con il richiamato Accordo del 3 giugno 2021, pari a 12.124 unità, ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l'a.a. 2022/2023;

VISTO l'accordo tra il Governo e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in data 26 luglio 2023 - Rep. Atti n. 168/CSR/26.7.2023, sul documento recante “*Rivalutazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2022/2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*” ai sensi del quale, a seguito della rideterminazione delle Regioni e delle Province autonome, è stato determinato un fabbisogno complessivo di medici da formare per l'anno accademico 2022/2023 pari a 14.579 unità;

VISTA la legge 29 dicembre 2022 n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”;

VISTA la tabella 2 di cui al decreto del Ministero dell'economia e finanze del 30 dicembre 2022, recante la “*Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relativa al bilancio di previsione*”



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023 – 2025”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022 – S.O. n. 44 e, in particolare, il capitolo 2700 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e finanze, sul quale confluisce anche il finanziamento statale dei contratti di cui al richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per i medici in formazione specialistica per l'a.a. 2022/2023;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze, 7 settembre 2023 prot. DGPROF n. 48768, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2023, n. 2590 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 17 ottobre 2023 n.243, recante *“Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazione per l'a.a. 2022/2023”*, e in particolare l'articolo 1, comma 1, nella parte in cui prevede che *“Per l'anno accademico 2022/2023, tenuto conto di quanto sancito nell'Accordo tra il Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 luglio 2023 (rep. Atti n.168/CSR) richiamato nelle premesse, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è rideterminato in 14.579 unità per il primo anno di corso, ed è fissato per ciascuna tipologia di specializzazione, secondo quanto indicato nella allegata Tabella 1, parte integrante del presente decreto”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 settembre 2023, prot. n. 1268, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero come rettificato in data 28 settembre 2023 per la correzione di un mero refuso, con il quale, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si è provveduto alla ripartizione tra le diverse scuole di specializzazione attivate presso i singoli Atenei per l'a.a. 2022/2023 dei 14.579 contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali per il medesimo a.a.;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”*, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021, al n. 1256 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 24 settembre 2021, n.229, come modificato nella *“Tabella A”* dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 di pari oggetto, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2021, al n. 1648 e, da ultimo, dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 maggio 2024, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2024, al n. 779, con cui sono state assegnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli stessi relativamente al citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute le risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla Missione M6, Componente C2, Intervento *“2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario”* - Sub-misura lettera (d): *“contratti di formazione medico specialistica”* per un importo pari ad euro 537.600.000,00;

TENUTO CONTO che, in attuazione di tale intervento 2.2 Sub-misura lettera (d), con il citato decreto Salute-MEF-MUR del 9 luglio 2021 sono state individuate nell'ambito di talune tipologie di specializzazione n. 4.200 unità di contingente da formare nell'a.a. 2020/2021 coperte con fondi PNRR e che, a seguito di tale previsione, con il decreto MUR 28 luglio 2021 , prot. n. 998, sono stati attivati



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

presso le università altrettanti 4.200 contratti di formazione specialistica in diverse specialità coperti con fondi PNRR per un importo complessivo pari a euro 105.000.000 per ciascuno dei primi due anni di frequenza, e pari a euro 109.200.000,00 per ciascuno dei successivi anni di corso legale degli studi – da considerarsi fruiti a pieno e rimborsati agli atenei direttamente dal Ministero della salute, quale Amministrazione attuatrice del suindicato investimento;

TENUTO CONTO degli esiti delle interlocuzioni intercorse nel mese di giugno 2023 tra Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze e MUR, a seguito delle quali si è convenuto, su richiesta del Ministero della salute, assentita dal MEF, che il MUR proceda ad una rilevazione omnicomprensiva delle rendicontazioni degli atenei per gli aa.aa. interessati dal PNRR, che consuntivi cioè indistintamente tutti i contratti di specializzazione dei medici dell'a.a. di riferimento della rilevazione, tanto coperti con fondi statali, quanto coperti con fondi PNRR, con la precisazione che sarebbe stato il MUR, a valle di tale processo omnicomprensivo di rendicontazione effettuato dagli atenei, e cioè in sede di predisposizione della tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 39, comma 4-bis, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 di rimborso agli atenei dei fondi statali relativo all'anno oggetto di consuntivazione, ad espungere dai conteggi omnicomprensivi rendicontati dagli atenei l'importo a ciascun ateneo spettante per quella specifica annualità a titolo di PNRR in ragione del numero complessivo di contratti coperti con fondi PNRR ad esso attribuito con il richiamato decreto Salute-MEF-MUR 8 maggio 2023, prot. n. 26415, in quanto da intendersi integralmente fruiti e, dunque, come tali integralmente da rimborsare agli atenei da parte del Ministero della salute nell'ambito delle procedure PNRR di cui esso è attuatore;

VISTO il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'università e della ricerca 8 maggio 2023 (prot. DGPROF Salute n. 26415), registrato alla Corte dei conti l' 8 giugno 2023, al n. 1807, con il quale - fermo restando il numero di contratti complessivamente assegnati a ciascuna tipologia di scuola dal citato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e finanze del 9 luglio 2021, e assegnati a ciascun ateneo dal citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 luglio 2021, n. 998 - è stata rideterminata la distribuzione tra tipologie di scuola delle coperture con fondi PNRR destinandole esclusivamente a cicli completi di studi di 5 anni rispetto a quanto in precedenza definito con il decreto Salute-MEF-MUR 9 luglio 2021 e, conseguentemente, è stata ridefinita anche la distribuzione di tali contratti coperti con fondi PNRR a livello dei singoli atenei rispetto a quanto indicato nel decreto MUR prot. n. 998/2021, unitamente alla formale quantificazione dell'importo di fondi PNRR spettante ad ognuno di essi per la copertura dei contratti PNRR agli stessi imputati;

VISTE le note 17 gennaio 2025, prot. n. 1196 e 6 febbraio 2025, prot. n. 2882, con le quali il Ministero dell'università e della ricerca ha richiesto agli Atenei i dati, a consuntivo, relativi agli emolumenti corrisposti ai medici in formazione specialistica iscritti nell'anno accademico 2022/2023 alle scuole di specializzazione di area sanitaria, distinti per anno di corso, nonché l'ammontare degli oneri per sospensioni del medesimo anno accademico, secondo quanto disposto nel relativo contratto di formazione ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e l'entità delle eventuali somme assegnate in eccedenza e, quindi, non utilizzate per il pagamento dei contratti di formazione specialistica nelle annualità pregresse;



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

TENUTO CONTO dei dati a consuntivo forniti dalle università per l'a.a. 2022/2023 in riscontro alle predette note e caricati dalle stesse direttamente all'interno della piattaforma informatica ad hoc predisposta dal MUR in collaborazione con il CINECA, e dalla cui estrazione ed elaborazione è generata la tabella allegata al presente decreto;

VISTA la comunicazione ufficiale del 10 luglio 2025, prot. n. 40030, pervenuta dall'Università degli studi Cattolica del Sacro Cuore, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze ed al MUR, con la quale l'ateneo ha informato i citati Dicasteri di avere inserito, per mero errore di battitura, nella rendicontazione dell'a.a. 2021/2022 un dato inferiore al reale nella sezione Y, colonna E, ove sono riportati il numero dei contratti "ordinari" statali/PNRR che si sono trasferiti presso altro ateneo, per un importo pari a euro 8.250,00 nonché un altro errore nella rilevazione dell'a.a. 2018/2019 che ha determinato un'assegnazione di risorse inferiore di euro 2.626.232,83 rispetto a quanto avrebbe dovuto percepire. Entrambe tali circostanze hanno, pertanto, causato l'accredito al citato ateneo di un importo inferiore complessivamente pari ad euro 2.634.482,83 rispetto al reale onere effettivamente sostenuto;

VISTA la nota 17 luglio 2025, prot n. 14398, con la quale il MUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha comunicato all'Università Cattolica del Sacro Cuore l'intenzione di provvedere a sanare la situazione da essa evidenziata con la nota prot. n. 40030/2025, riconoscendo all'ateneo l'importo complessivo di euro 2.634.482,83 in occasione della rendicontazione 2022/2023 di cui al presente decreto, e, dunque, in occasione del pagamento correlato alla tabella allegata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'università e della ricerca;

DI CONCERTO con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ARTICOLO 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi parte integrante del presente decreto, il fabbisogno finanziario relativo ai contratti di formazione specialistica dei medici coperti con fondi statali per l'anno accademico 2022/2023 è ripartito e assegnato alle università secondo quanto indicato nella Tabella A), allegata al presente decreto e di cui è parte integrante.
2. Nella suddetta Tabella A), relativa ai contratti dell'a.a. 2022/2023, è riportato:
 - a. l'elenco, in ordine alfabetico, delle università alle quali sono stati assegnati contratti di formazione medica specialistica;
 - b. nelle colonne da (1) a (5) il numero di contratti per i medici in formazione, distinti dal I al V anno di corso, al netto degli eventuali trasferimenti in ingresso/uscita in rapporto alla



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

frazione temporale fruita presso ciascun ateneo, come meglio esplicitato nell'allegato "Relazione tecnica" che fa parte integrante del presente decreto;

- c. nella colonna (6) l'importo degli oneri per sospensioni, rilevate a consuntivo da ciascun ateneo, relative all'anno accademico 2022/2023;
- d. nella colonna (7) l'importo per ciascuna università di eventuali assegnazioni di anni pregressi rivelatesi a consuntivo in surplus rispetto al reale onere sostenuto, relativamente all'anno accademico precedente a quello di riferimento, ossia il 2021/2022, nonché a quelli antecedenti;
- e. nella colonna (8) è riportato l'importo spettante per la specifica annualità a ciascun ateneo a titolo di fondi PNRR, in ragione del numero di contratti coperti con fondi PNRR ad ognuno di essi attribuito ex tabella "A" del D.I. 08/05/2023 prot. n. 26415 e dell'anno di corso oggetto di frequenza (nello specifico terzo anno - valore borsa 26 mila euro), da detrarre dalla rendicontazione omnicomprensiva effettuata dagli atenei sull'a.a. 2022/2023;
- f. nella colonna (9) l'importo totale da erogare a favore di ciascun ateneo per la copertura dei soli contratti a finanziamento statale con riguardo al consuntivo 2022/2023.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

P. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il Sottosegretario di Stato
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Anna Maria Bernini

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Orazio Schillaci

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

